

Approfondimento n. 7 – 24 febbraio 2021

La nuova classificazione dei rifiuti ex D. Lgs. 116/2020 e l'abrogazione degli assimilati: i riflessi sulla TARI alla luce dei recenti interventi ministeriali

Simone Pellegrin

Premessa

Il D. Lgs. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, ed entrato in vigore lo scorso 26 settembre, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, modificando le definizioni di rifiuto urbano rispetto a quelle precedentemente stabilite nel D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) che, sebbene avessero rilevanza ai fini dell'applicazione della TIA, erano state considerate anche alla base della disciplina TARI, con particolare riguardo al trattamento dei rifiuti speciali ed assimilati agli urbani.

Come si dirà, tali modifiche legislative portano con sé significative conseguenze in merito alla possibilità per i Comuni di mantenere le disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti con riferimento all'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Con precedente approfondimento n. 21 del 7 ottobre 2020 (a cui si rimanda per opportuna analisi), lo scrivente era già intervenuto per evidenziare come le modifiche in commento non potessero essere agevolmente inserite all'interno della cornice normativa in ambito TARI e che fosse necessario un intervento del legislatore urgente, dal momento che l'entrata in vigore di dette novità era stata fissata per il 1° gennaio 2021.

Nonostante le numerose richieste pervenute da ANCI, le modifiche normative non sono giunte come tanto auspicato, e ciò ha generato una certa urgenza negli interventi da adottare per i Comuni che, come vedremo, saranno una volta ancora chiamati ad "interpretare" le scarse disposizioni normative per impostare un percorso ordinato alla nuova disciplina, mediante revisione del regolamento TARI, in primis, ma non solo.

Dal momento che il termine individuato dall'art. 6 co. 5 D. Lgs. 116/2020 per l'entrata in vigore posticipata (al 1° gennaio 2021, come detto sopra) non è stato sufficiente per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti di procedere con il graduale adeguamento operativo delle attività rispetto la definizione di rifiuto urbano, potrebbe ancora giungere una proroga (come nuovamente richiesto dal rappresentante ANCI nei giorni scorsi), stando anche alla convulsa situazione emergenziale attuale che potrebbe consentire una riapertura dei termini.

Tuttavia si ritiene doveroso per i Comuni cominciare a porsi interrogativi sull'applicazione e sulle ricadute della nuova disciplina e tradurre la stessa all'interno del Regolamento TARI da adottare entro il termine di approvazione del proprio bilancio di previsione 2021 ormai prossimo.

Le nuove definizioni di rifiuto

Nella tabella che segue sono riportate le nuove definizioni di rifiuto urbano e di rifiuto speciale; quest'ultimo a sua volta può essere considerato "certo" ovvero "probabile" come si vedrà oltre:

Art. 183, c.1 lettera b-ter)	Art. 184 comma 3	
Rifiuti urbani	Rifiuti speciali (certi)	Rifiuti speciali (probabili)
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;	a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;	c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;	b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;	d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;	g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;	e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;	i) i veicoli fuori uso.	f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;		h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;		

La distinzione tra rifiuto speciale "certo" e "probabile" è costituita dal richiamo normativo incluso nella definizione di quest'ultima categoria che prevede siano considerati speciali i rifiuti solo "se diversi da quelli di cui al comma 2" (che indirettamente richiama l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). In pratica sono speciali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che NON sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle

attività riportate nell'allegato L-quinquies (entrambi gli elenchi si trovano in calce al presente approfondimento). In altre parole quindi **tra i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche**:

- sono **urbani** i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, quindi quelli prodotti nell'ambito delle:
 - lavorazioni artigianali
 - attività commerciali
 - attività di servizio
 - attività sanitarie

più comuni, quindi i rifiuti indifferenziati oltre alle frazioni quali carta, plastica, vetro e tutte quelle presenti nel suddetto allegato L-quater;

- sono **speciali** tutti gli altri, quindi quelli prodotti nell'ambito delle attività:
 - industriali;
 - agricole;
 - di demolizione, costruzione e scavo;
 - di tipo particolare, quali: attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dalla depurazione delle acque, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.Sono anche speciali i rifiuti che pur essendo prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quater sono diversi per natura dalle frazioni più comuni, comprese nell'allegato L-quinquies.

Resta il dubbio connesso al soggetto che dovrebbe attestare se i rifiuti speciali "probabili" siano effettivamente tali. Ad avviso di chi scrive l'onere della prova spetta al produttore, sebbene in tal senso il codice EER possa semplificare l'operazione: il Comune provvederà eventualmente ad una verifica e di ciò si ritiene opportuno dare evidenza nel Regolamento TARI.

Novità in materia di Tassa Rifiuti e criticità applicative

Come detto sopra, il legislatore si è preoccupato di aggiornare l'art. 238 del D. Lgs. 152/2006, e non ha operato alcun aggiornamento in merito alla disciplina del tributo TARI. La mancata modifica del testo di riferimento per l'applicazione della Tassa Rifiuti comporta una serie di incertezze applicative piuttosto evidenti: resterebbero infatti immutati i commi che fanno riferimento ai rifiuti assimilati, su tutti il comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che recita:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza

di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Per contro non si può tralasciare però quanto previsto nel settembre 2020, sebbene all'interno del D. Lgs. 152/2006, con effetto dal 1° gennaio scorso:

*Art. 238 comma 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse **dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.*

Sebbene inizialmente la riduzione prevista dal comma 649 risultasse di fatto inapplicabile stante l'abrogazione del concetto di rifiuto assimilato nel codice ambientale e la disposizione di cui all'articolo 238 sembrasse superare i precedenti riferimenti alla assimilazione nelle disposizioni afferenti alla TARI, il MEF è intervenuto affermando non solo che il comma 649 succitato deve essere aggiornato, sostituendo il concetto di rifiuti speciali assimilati agli urbani con quello relativo ai rifiuti urbani secondo le nuove disposizioni, ma anche che le due tipologie di agevolazioni “coesistono”, dal momento che:

“Se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'articolo 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10”.

Si evidenzia tuttavia che in quest'ottica le utenze che non avviano al recupero tutte le frazioni di rifiuti prodotte non avrebbero diritto alla esclusione della parte variabile di cui all'articolo 238 succitato perché non c'è stato recupero della totalità dei rifiuti prodotti; allo stesso modo non beneficerebbero nemmeno della riduzione TARI di cui al comma 649 citato, in quanto si tratterebbe di rifiuti non avviati al riciclo ma solo al recupero.

Il MEF ha inoltre ribadito che, stante il diverso ambito applicativo delle due norme, le stesse debbano essere richiamate nel regolamento comunale, disciplinando ciascuna condizione secondo le proprie specificità.

Un altro aspetto sui cui porre l'attenzione è la tassazione dei magazzini connessi ad attività che producono rifiuti speciali: sebbene ad una prima lettura si potesse ritenere che gli stessi avrebbero potuto essere considerati produttivi di rifiuti urbani, in quanto rientranti nell'allegato L-quinquies, e quindi tassabili, il mancato superamento del comma 649 confermato dal MEF, fa sì che la superficie di tale categoria rimanga esclusa dal tributo qualora funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

Rimane fermo che nel caso di attività produttive sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali, per le quali il regolamento comunale ha eventualmente stabilito una percentuale di riduzione della superficie imponibile, i magazzini connessi a tali attività saranno soggetti al tributo nella stessa misura delle superfici produttive connesse.

Con riferimento alle disposizioni richiamate fin qui è utile porre l'attenzione su alcuni aspetti:

1. Si parla di utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (si veda sopra): resta quindi ferma l'esclusione dal tributo per le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali;

2. La facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico deve coinvolgere tutti i rifiuti urbani prodotti e ad esse si applica la "esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti": pertanto, traducendo la disposizione in TARI, resta fermo che si tratterà in ogni caso di una misura che coinvolgerà solo la parte variabile della tariffa (qualora l'utente dimostrasse di avviare tali rifiuti a recupero mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti entro i termini stabiliti all'interno del regolamento comunale), lasciando dovuta la quota fissa sulle aree ove si producono rifiuti urbani.

Si evidenzia qui la differenza di trattamento da riservare ai rifiuti nel caso delle due tipologie di agevolazioni:

- per godere della riduzione della quota variabile di cui al citato comma 649, i rifiuti prodotti devono essere destinati a riciclo, così come definito dall'articolo 183 comma 1 lettera u) del TUA: "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento";

- ai fini dell'esclusione dalla quota variabile del tributo, la totalità dei rifiuti prodotti deve essere destinata a recupero, inteso come "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

Inoltre, considerando le tipologie di rifiuto urbano elencate nell'Allegato L-quater a cui si rimanda e l'elenco delle attività che producono simili rifiuti di cui all'Allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006, si nota come vi siano fattispecie fino ad oggi non tassate che con la nuova disciplina dovranno essere considerate come zone produttive di rifiuti, dunque assoggettabili al tributo. Ci si riferisce soprattutto ai locali produttivi di rifiuti speciali fino allo scorso anno non assimilati agli urbani per qualità e quindi non conferibili al pubblico servizio che invece sulla base della nuova disciplina diventano rifiuti urbani oppure ai locali produttivi di rifiuti speciali in passato non assimilati agli urbani per quantità che diventano assoggettabili al tributo dal momento che la norma non prevede la possibilità per i Comuni di stabilire un limite di conferimento di rifiuti da parte delle utenze non domestiche al servizio pubblico.

Per contro l'esclusione di alcune frazioni ad oggi assimilate dalle disposizioni comunali in materia, imporrebbe l'esclusione per diverse frazioni di rifiuto prodotte e fino ad oggi raccolte dal servizio pubblico, per le quali le utenze stesse dovranno attivarsi al fine di provvedere in autonomia, in quanto non più rientranti nell'elenco delle frazioni assimilate per legge.

Emerge qui il principale limite della nuova disposizione normativa che individua soltanto le situazioni estreme ossia il **rifiuto urbano**, connesso all'assoggettabilità a tariffa, e il **rifiuto speciale**, esente da tariffazione per natura (es. rifiuto nocivo o prodotto da attività industriali oggi escluse). Tuttavia, come è noto, le utenze non domestiche raramente producono soltanto rifiuti urbani o soltanto rifiuti speciali. Ed anche provvedendo al conferimento delle frazioni potenzialmente "urbane" come carta, plastica, vetro, difficilmente esse potranno fare a meno del servizio pubblico che provvede ad esempio alla raccolta delle frazioni indifferenziate. Inoltre si osservi che la condizione per la scelta di non avvalersi più del servizio pubblico è l'avvio a recupero e per la frazione indifferenziata tale pratica è ancora di fatto molto minoritaria rispetto a quella dello smaltimento finale (alternativo al recupero).

3. Si vincolano le utenze non domestiche all'effettuazione di una scelta tra gestore del servizio pubblico o mercato "*per un periodo non inferiore a cinque anni*": è pertanto necessario, per l'utenza interessata alla esclusione dalla tariffa variabile, dichiarare esplicitamente al Comune (possibilmente all'Ufficio Tributi, al fine di non rischiare di perdere questa rilevante informazione se resa soltanto – ad esempio – al Gestore del servizio di raccolta) la scelta adottata, che resta poi vincolante per le parti per una durata di 5 anni. Sarebbe preferibile inserire nel Regolamento apposita norma che preveda che fino alla dichiarazione si ritiene che il soggetto continui ad avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.

4. Resta impregiudicata la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale: in tal caso l'utenza tornerà ad essere soggetta alla quota variabile. Sarebbe preferibile che la riattivazione della raccolta a cura del servizio pubblico fosse quindi preceduta da richiesta formale da presentare anche al Comune (per i motivi citati sopra, ancora l'Ufficio Tributi) in modo che non possa verificarsi il caso di una fruizione del servizio in assenza della corresponsione del tributo.

L'inapplicabilità delle disposizioni comunali in materia di assimilazione e le ricadute in termini di gestione del servizio

Come visto al paragrafo precedente la disciplina TARI, così come modificata dall'art. 1 co. 24 D.Lgs. 116/2020, non fa più riferimento ai c.d. "rifiuti assimilati" (tutti i riferimenti ad essi sono stati soppressi, compresa la precedente lett. g) del comma 2 dell'articolo 198 – Competenze dei Comuni – del D.Lgs. 152/2006). I criteri quantitativi previsti nei regolamenti o nelle delibere sull'assimilazione dei Comuni (adottati alla luce di quanto era disposto dall'art. 198 co. 2 lett. g) D. Lgs. 152/2006) non saranno dunque più applicabili (e gli stessi atti quindi non più necessari, anzi superflui), data la soppressione della categoria di rifiuto assimilato e la previsione di uno specifico elenco qualitativo che definisce la nuova categoria di rifiuto urbano prodotto dalle utenze non domestiche nella nuova disciplina ambientale.

Tuttavia, come visto sopra, i riferimenti ai rifiuti assimilati previsti nella disciplina TARI sono stati mantenuti. Alla luce di quanto stabilito dal nuovo art. 198 D.Lgs. 152/2006, gli utenti non domestici produttori di rifiuti urbani di cui all'allegato L-*quinquies* che si riporta in coda al presente approfondimento, hanno quindi la possibilità di conferire i propri rifiuti urbani a gestori di raccolta privati purché gli stessi siano avviati a recupero. Tale scelta è rimessa esclusivamente alla loro decisione (il Legislatore utilizza infatti la locuzione "*possono*"). Non è escluso quindi che tali utenti preferiscano conferire i propri rifiuti al servizio pubblico (corrispondendo una TARI piena): eliminando

la possibilità di fissare un limite quantitativo all'assimilazione il Legislatore potrebbe indurre a pensare che sia legittimo il conferimento di tutti i rifiuti contemplati nell'elenco di cui all'Allegato L-quater prodotti dalle utenze non domestiche. Una simile scelta da parte degli operatori economici potrebbe configurare importanti conseguenze sulla gestione della raccolta in termini di possibile rischio per una minore efficienza nella gestione di grandi quantità di rifiuti, nonché di aumento dei costi.

Non è infatti da escludere che alcuni Enti o gli stessi gestori della raccolta non dispongano di impianti idonei a gestire conferimenti in grandi quantità e l'individuazione dei criteri quantitativi, oltre che qualitativi, per l'assimilazione aveva lo scopo di garantire la gestione ottimale della raccolta, indicando la quantità massima conferibile al servizio pubblico e obbligando l'utente a conferire al servizio di raccolta privato il quantitativo prodotto in caso di superamento di detta soglia, a fronte dell'esenzione tariffaria per produzione di rifiuti speciali (per quantità nel caso specifico).

Sarebbe opportuno quindi che il Comune, nelle more di un intervento normativo sollecitato anche da ANCI, intervenisse sul regolamento di Igiene Urbana stabilendo un limite alla gestione dei quantitativi di rifiuti conferibili: anche in questo caso occorrerà intervenire sul regolamento TARI, disciplinando una riduzione proporzionale all'eccedenza prodotta dalle utenze non domestiche e non gestibile dal pubblico servizio.

La tassazione delle attività industriali

Come è noto, il D. Lgs. 116/2020 all'articolo 1 comma 10 lett. b) ha modificato l'articolo 184 comma 3 del D. lgs. 152/2006 per quanto concerne la classificazione dei rifiuti speciali.

A tal proposito, è opportuno porre l'attenzione sulla tassazione delle attività industriali: l'articolo 184 sopra richiamato, considera speciali, i rifiuti prodotti dalle attività industriali "se diversi da quelli di cui al comma 2" il quale fa riferimento ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies nel quale però non rientrano le attività in questione.

Si rileva qui un problema di coordinamento normativo che il MEF ha però chiarito affermando che dalla lettura combinata del comma 3 articolo 184 e del comma 1, lettera b-sexies) articolo 183, che esclude dall'elenco dei rifiuti urbani quelli derivanti dalla produzione, emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali:

"Per definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani. Alla luce del quadro normativo delineato, si ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari. Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Resta impregiudicata, invece, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali".

Anche alla luce di quanto detto fin qui, qualora all'interno dello stesso immobile siano svolte attività differenti (es. lavorazione industriale, mensa, uffici, spogliatoi), emerge la necessità di applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, superando il concetto di "unicità della tariffa" applicabile all'interno compendio, onde evitare che le superfici destinate ad attività diverse da quella relativa alla lavorazione industriale, e quindi produttive di rifiuti urbani, rimangano non tassate.

Assoggettabilità alla quota fissa del tributo

Se per le utenze non domestiche che decidono di avvalersi del comma 10 dell'articolo 238 del TUA, è la normativa vigente a stabilire il loro assoggettamento alla quota fissa; lo stesso non vale per le utenze produttive di rifiuti speciali sulle quali il legislatore pare piuttosto netto quando dispone l'esclusione dal tributo.

A tal proposito però, è bene evidenziare che si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

"La quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul presupposto del possesso (o detenzione) di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, mentre ogni valutazione sulla qualità e quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo e sul servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere sulla parte variabile" della tariffa" (Cassazione n. 14038/2019 e n. 22901/2020).

Secondo la Cassazione quindi, ai fini dell'assoggettamento alla quota fissa, occorre far riferimento al presupposto impositivo del tributo ovvero *"il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"* e non alla qualità o alla quantità dei rifiuti prodotti, dal momento che anche le utenze che non conferiscono rifiuti al servizio pubblico usufruiscono di servizi "indivisibili" quali ad esempio lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio, la gestione dell'ufficio tributi del Comune.

Quanto detto fin qui varrebbe dunque anche per le utenze non domestiche che non possono conferire al pubblico servizio a causa dell'eventuale limite di conferimento stabilito all'interno del Regolamento di Igiene Urbana (si veda sopra).

Anche in questo caso occorrerebbe disciplinare la tassazione all'interno del regolamento comunale, stabilendo una percentuale dovuta proporzionale al peso delle componenti di costo indivisibili sul valore totale della quota fissa.

Allegato L-quater alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.